



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

DIREZIONE CENTRALE POLITICHE DEL LAVORO E WELFARE  
Settore Lavoro Contrattazione e Relazioni Sindacali

Roma, 23/03/2016  
Prot. 0003135  
Com n. 23

**Oggetto: CCNL Dipendenti Impianti ed attività sportive profit e no profit**

Si fa seguito alle note nn. 38/2015 e 11/2016 dello scrivente settore per fornire ulteriori chiarimenti in ordine all'applicazione del CCNL per i dipendenti da impianti ed attività sportive profit e no profit e segnatamente agli aspetti relativi alla parte economica ed alla bilateralità ed al welfare contrattuale.

**BILATERALITA' E WELFARE CONTRATTUALE**

Bilateralità

Dal 1° gennaio 2017 verrà costituito un Ente Bilaterale unico nazionale al quale le parti hanno assegnato rilevanti attività in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, anche stagionali e figure professionali. All'interno dell'ente bilaterale nazionale verrà costituito anche l'Osservatorio nazionale.

Per il funzionamento e lo svolgimento degli scopi viene previsto un contributo fisso annuale pari ad Euro 5 per ciascun lavoratore a tempo indeterminato, a carico del datore, e ad Euro 3 a carico del lavoratore.

Si evidenzia, tuttavia, che la predetta contribuzione dovrà essere corrisposta solo al momento della costituzione dell'ente con le modalità che verranno successivamente comunicate e, pertanto, al momento non sussiste né a carico azienda, né a carico lavoratore l'obbligo di versamento delle somme indicate nel CCNL.

Welfare contrattuale

Con riferimento all'inserimento del fondo di assistenza sanitaria EST, si ricorda che la previsione contrattuale ne dispone l'adesione dal 1° luglio 2016. A tale proposito si precisa che la corresponsione della contribuzione dovrà essere effettuata unicamente nei tempi e nei modi successivamente comunicati, che, in ogni caso, non potranno essere antecedenti la predetta data del 1° luglio 2016.

## PARTE ECONOMICA

Preliminarmente appare opportuno ricordare che il ccnl sottoscritto il 22 dicembre 2015 rappresenta il primo contratto collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti di lavoro subordinato nel settore degli impianti e delle attività sportive profit e no profit e non il rinnovo del precedente CCNL (da tempo scaduto) sottoscritto, quale parte datoriale, dalla Fiis, in quanto tale Federazione non è più aderente quale soggetto autonomo alla Confcommercio, essendo confluita nella Confederazione Italiana dello Sport che riassume quale socio unico Confcommercio le precedenti titolarità di socio di Attività Sportive Confederare (ASC) e della Federazione nazionale imprenditori impianti sportivi (FIIS).

Ciò ha comportato l'esigenza, al fine di evitare sperequazioni nei confronti dei lavoratori già in forza alla data del 22 dicembre 2015, di introdurre una regolamentazione aggiuntiva e non sostitutiva per tale categoria di prestatori.

In tale ottica, si fornisce di seguito sia il trattamento economico da riconoscere a tutti i lavoratori indipendentemente dalla data di assunzione, sia quello aggiuntivo previsto per il personale già in forza alla data di sottoscrizione del ccnl.

### 1. Trattamento economico comune

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle retribuzione nazionale conglobata (paga base + contingenza), dall'elemento distinto della retribuzione, nonché, ove presenti, altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.

#### Retribuzione nazionale conglobata

Sono state definite le seguenti tabelle retributive vigenti dal 22 dicembre 2015 fino al 31 dicembre 2018 da corrispondere per 13 mensilità:

LIVELLI	IMPORTI
<b>Quadri</b>	1716,37
<b>I</b>	1635,12
<b>II</b>	1488,04
<b>III</b>	1341,30
<b>IV</b>	1229,82
<b>V</b>	1158,94
<b>VI</b>	1093,06
<b>VII</b>	1007,51

#### Elemento distinto della retribuzione

Nel fornirne di seguito la misura, si ricorda che l'importo indicato in tabella si riferisce al valore giornaliero (come, peraltro, precisato nella stesura del CCNL diffusa con nota n. 16/2016 dello scrivente settore), che lo stesso andrà corrisposto per 12 mensilità sulla base della effettiva presenza del lavoratore e che non incide su nessun istituto differito, compreso il trattamento di fine rapporto.

Per quanto concerne i rapporti di lavoro a tempo parziale, si precisa che l'importo giornaliero andrà riproporzionato in caso di part time orizzontale, mentre dovrà essere corrisposto in misura intera, ma per le sole giornate per le quali è stata prevista la prestazione in caso di part time verticale.

LIVELLI	VALORE GIORNALIERO EDR
<b>Quadri</b>	4
<b>1°</b>	4
<b>2°</b>	3,5
<b>3°</b>	3,5
<b>4°</b>	3,5
<b>5°</b>	3
<b>6°</b>	3
<b>7°</b>	3

## 2. Trattamento economico aggiuntivo per i lavoratori già in forza alla data della sottoscrizione del CCNL

Come previsto dall'Allegato 1, che costituisce parte integrante del CCNL, le parti hanno disposto l'applicazione, quale condizione di miglior favore, una specifica disciplina aggiuntiva in materia di permessi retribuiti, ferie, retribuzione, scatti di anzianità, 14° mensilità, maggiorazione per lavoro supplementare e trasferimenti, nei confronti delle seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori, già in forza alla data di sottoscrizione del CCNL, con contratto a tempo indeterminato
- lavoratori, già in forza alla data di sottoscrizione del CCNL, con contratto a tempo determinato, anche in caso di successive proroghe o rinnovi nei limiti di durata massima del contratto a tempo determinato presso la stessa azienda (per i quali viene, inoltre, attribuito il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato, nel limite di trentasei mesi dal primo contratto instaurato, presso le unità produttive situate nello stesso comune, in presenza di assunzione per le mansioni svolte nel precedente periodo di assunzione ovvero per mansioni professionalmente compatibili)

Nel rinviare alla lettura dell'Allegato per i diversi istituti, si forniscono di seguito le specifiche relative al solo trattamento economico.

### Retribuzione

Ai predetti lavoratori dovrà essere corrisposta una maggiorazione della retribuzione nazionale conglobata pari al 4%, che per la vigenza del CCNL sono stati individuati nei seguenti importi:

LIVELLI	MAGGIORAZIONE
<b>Quadri</b>	70,6
<b>1°</b>	65,9
<b>2°</b>	57,3
<b>3°</b>	48,8
<b>4°</b>	42,3
<b>5°</b>	38,2
<b>6°</b>	34,4
<b>7°</b>	29,4

### Scatti di anzianità

I predetti lavoratori hanno diritto a cinque scatti biennali, in cifra fissa secondo le seguenti misure:

<b>DECORRENZA: 1.7.1992</b>	
<b>Quadri</b>	28,92
<b>I livello</b>	27,89
<b>II livello</b>	26,34
<b>III livello</b>	24,79
<b>IV livello</b>	23,24
<b>V livello</b>	22,72
<b>VI livello</b>	21,69
<b>VII livello</b>	20,66

### 14° mensilità

Ai predetti lavoratori sarà corrisposto il 1° luglio di ogni anno un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.

\*\*\*

Da ultimo, appare opportuno ricordare, anche se l'articolato contrattuale non contiene alcuno specifico riferimento, il trattamento economico aggiuntivo previsto nei confronti dei soli lavoratori assunti antecedentemente al 1° luglio 1992, al fine di evitare inutili contenziosi.

Come comunicato con nota Confederale del 1992, in tale anno veniva sottoscritto il primo ccnl fra la FIIS e la FILIS cgil, la Fisascat cisl e la Uilsic uil, che prevedeva l'erogazione di un edr di importo pari a lire 35.000 per i livelli dal VII al IV e di lire 40.000 dal III ai quadri mensili lorde non assorbibile per 14 mensilità per i soli lavoratori ai quali veniva applicato il ccnl del 18 ottobre 1988.

Le parti hanno, dunque, attribuito tale edr ad una specifica categoria di prestatori in forza sotto la vigenza di un precedente ccnl, escludendo coloro che fossero stati assunti a decorrere dal 1° luglio 1992.

Pertanto, atteso che in data 22 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo ccnl fra parti diverse (dal punto di vista datoriale), tale previsione, quale diritto facente parte del patrimonio del lavoratore, potrà trovare applicazione unicamente nei confronti di quei lavoratori ai quali si applicava il predetto contratto del 1988 e, quindi, in forza almeno dal 18 ottobre 1988 o da periodo antecedente.

Sarà, dunque, necessario effettuare un'analisi caso per caso, prendendo a riferimento quanto previsto nella lettera di assunzione dei singoli prestatori.

Il Responsabile  
Dott. Guido Lazzarelli